



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA: di I convocazione

Delibera N. 66 del 21/07/2015

Oggetto: ADOZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU E TASI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventuno** del mese di **Luglio** alle ore 20:45 in una sala del Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	ARRARA PIERLUIGI	PRESENTE	12	MATARAZZO ADRIANO	PRESENTE
2	ALBINI ACHILLE	PRESENTE	13	PORATI PAOLO	ASSENTE
3	BALZAROTTI STEFANO	PRESENTE	14	PUSTERLA MICHELE	PRESENTE
4	BERTANI VALTER	PRESENTE	15	RANZANI FRANK	PRESENTE
5	BUZZI SERGIO	PRESENTE	16	SFONDRINI ANDREA	PRESENTE
6	CAPELLO NICOLA	PRESENTE	17	TEMPORITI MARIA GRAZIA	PRESENTE
7	CERETTI ARCANGELO	PRESENTE			
8	FINIGUERRA DOMENICO	ASSENTE			
9	GIOIOSANO LUCA	PRESENTE			
10	GORNATI ALBERTO	PRESENTE			
11	LOVOTTI BARBARA	PRESENTE			

Totale Presenti: 15
Assenti: 2

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **GUGLIELMINI MARIAGIOVANNA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **MATARAZZO ADRIANO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e sottopone all'esame il provvedimento in oggetto indicato.

Dopo l'appello iniziale risulta entrato in aula il consigliere sig. Porati e uscito il consigliere sig. Bertani: risultano ora presenti n. 15 (quindici) consiglieri.

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.*

Relazione sull'argomento il Sig. Mauro Squeo Assessore alle Opere pubbliche, Politica economica e finanziaria, Programmazione e bilancio, Patrimonio e demanio, Personale, Sistemi informatici.

Al successivo dibattito intervengono i consiglieri sigg.ri Ceretti, Gornati, Ranzani, Buzzi, l'Assessore sig. Squeo, i consiglieri sigg.ri Gornati, Pusterla, Lovotti e Gornati.

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio comunale.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 639 della predetta legge, prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;
- i successivi commi 669 e 671 prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 ha prorogato a tutto il 2015 il regime TASI vigente nel 2014 sia riguardo all'aliquota massima che in merito all'assenza di agevolazioni base di legge, riconfermando, altresì, la facoltà in capo agli Enti di deliberare di superare i limiti massimi di legge, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8%, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

per effetto di tale disposizione il comune può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.*

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, fermo restando il limite massimo dell'aliquota TASI sull'abitazione principale nella misura del 2,5 per mille.

Rilevato che, nel caso di immobili strumentali di categoria A10, B, C, D ed E utilizzati in via esclusiva per l'esercizio di arte, professione o impresa sussiste ad oggi un regime differenziato di deducibilità dal reddito secondo il quale per effetto del combinato disposto dell'art 54, comma 1 del TUIR e dell'art 1, comma 715 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), a fronte dell'intera deducibilità della Tasi, l'Imu risulta deducibile solo parzialmente;

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato, altresì, che ai fini della determinazione delle aliquote IMU, il vigente art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede:

- ✓ l'aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali e l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- ✓ la detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00, riconosciuta in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale
- ✓ la riserva allo Stato del gettito d'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Preso atto, che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C **non si applica** :

- ✓ all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - ✓ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - ✓ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ✓ a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- nonché:
- ✓ ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - ✓ ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ex art. 2 comma 1 del DL n. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

Riscontrato che:

- ✓ l'art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.*

decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

- ✓ il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Ritenuto, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti, necessario ed indispensabile provvedere all'adozione delle aliquote **IMU** per l'anno in corso nella seguente misura:

- ✓ aliquota 0,6% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- ✓ aliquota 0,6 % per gli immobili dati in locazione, ad uso abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, a canone convenzionato, come previsto dall'Accordo locale per il Comune di Abbiategrasso e le Associazioni Sindacali Territoriali interessate.
- ✓ Aliquota 0,6% per gli immobili posseduti dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed Edilizia Residenziale Pubblica, regolarmente assegnati;
- ✓ Aliquota 0,81% per gli immobili strumentali di categoria A10, B, C, D ed E qualora il soggetto passivo dell'IMU sia contestualmente l'utilizzatore degli stessi e l'utilizzo avvenga in via esclusiva per l'esercizio dell'arte, professione o impresa; in tali casi è prevista la simmetrica applicazione della Tasi nella misura dello 0,25%.
- ✓ aliquota ordinaria 1,06% per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni;
- ✓ detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP).

Ricordato ai fini della determinazione delle aliquote da applicare alla TASI che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Ritenuto, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a:

- a. Servizio polizia locale € 1.368.351,47;
- b. Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 495.034,00;
- c. Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi € 731.100,00;
- d. Servizi di protezione civile € 34.600,00;
- e. Servizio parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente € 805.096,80;

necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote **TASI**:

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.*

aliquota TASI ordinaria nella misura di **0,25** punti percentuali per:

- ✓ Abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ✓ immobili strumentali di categoria A10, B, C, D ed E per i quali sussistano le condizioni di applicazione dell'IMU nella misura dello 0,81 % (soggetto passivo IMU che sia contestualmente utilizzatore di detti immobili per l'esercizio in via esclusiva dell'arte, professione o impresa)

aliquota TASI ordinaria nella misura di **0,1** punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di **0** (zero) punti percentuali per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU dell'1,06%;

Considerato che per effetto della determinazione di tali aliquote il gettito previsto è pari ad € 2.500.000,00 e pertanto, la percentuale di copertura di detti servizi indivisibili risulta pari al **72,79%**;

Richiamati :

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.M. 13 maggio 2015 ha differito il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali al 31 luglio 2015;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione e Affari Generali espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile (sub.1);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.*

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11 (undici) – astenuti n. 4 (quattro – Gornati, Pusterla, Lovotti e Gioiosano) -, resi per alzata di mano dai n. 15 (quindici) consiglieri presenti

DELIBERA

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015:

1) le seguenti aliquote e detrazione IMU:

- ✓ **Aliquota 0,6%** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- ✓ **Aliquota 0,6 %** per gli immobili dati in locazione, ad uso abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, a canone convenzionato, come previsto dall'Accordo locale per il Comune di Abbiategrasso e le Associazioni Sindacali Territoriali interessate.
- ✓ **Aliquota 0,6%** per gli immobili posseduti dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed Edilizia Residenziale Pubblica, regolarmente assegnati;
- ✓ **Aliquota 0,81%** per gli immobili strumentali di categoria A10, B, C, D ed E qualora il soggetto passivo dell'IMU sia contestualmente l'utilizzatore degli stessi e l'utilizzo avvenga in via esclusiva per l'esercizio dell'arte, professione o impresa; in tali casi è prevista la simmetrica applicazione della Tasi nella misura dello 0,25%.
- ✓ **Aliquota ordinaria 1,06%** per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni;
- ✓ **Detrazione Euro 200,00** a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP).

2) le seguenti aliquote TASI:

- ✓ **Aliquota TASI ordinaria** nella misura di **0,25%** per:
 - Abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - immobili strumentali di categoria A10, B, C, D ed E per i quali sussistano le condizioni di applicazione dell'IMU nella misura dello 0,81 % (soggetto passivo IMU che sia contestualmente utilizzatore di detti immobili per l'esercizio in via esclusiva dell'arte, professione o impresa)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.*

- ✓ **Aliquota TASI ordinaria** nella misura di **0,1%** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
- ✓ **Aliquota TASI ridotta** nella misura di **0%** (zero) punti percentuali per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU dell'1,06%.

Con successiva votazione e voti favorevoli n. 11 (undici) – astenuti n. 4 (quattro – Gornati, Pusterla, Lovotti e Gioiosano) -, resi per alzata di mano dai n. 15 (quindici) consiglieri presenti

DICHIARA

stante l'urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione finanziaria onde dar immediata efficacia al provvedimento, costituendo la stessa adempimento dell'obbligo di invio di cui al disposto dell'art. 52, c.2, del DLgs. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del DL 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dott. GLF/MR

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ADRIANO MATARAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI